

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL – ANSAL

UNSCP

AL PRESIDENTE DELL'AGES
DOTT. FABIO MELILLI
SEDE

E PC ALL'ARAN

OGGETTO: CONFERMA POSIZIONE SINDACALE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.42 COMMA 5 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.05.2001 E DELL'ART. 1 DEL C.C.N.L. DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 22.12.2003

In esito a quanto contenuto nella nota 3.8.2006, di replica alla precedente nota delle scriventi organizzazioni sindacali del 28.06.2006, si apprezza come l'Aran abbia premesso la sua incompetenza istituzionale in ordine alla funzione d'interpretazione unilaterale delle norme e delle clausole contrattuali. Segnalando altresì come la funzione istituzionale dell'Aran sia limitata alla sola formulazione di orientamenti per una uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Funzione che non può assolutamente estendersi, neanche indirettamente, alla interpretazione, tra l'altro unilaterale, delle disposizioni del contratto decentrato nazionale.

Ciò premesso, si ritiene necessario evidenziare come, in relazione al resto del contenuto della citata nota del 03.08.2006, emergano elementi di forte perplessità in ordine al significato che viene assegnato alle disposizioni contenute nell'art. 41 comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16.05.2001: il così detto "galleggiamento".

E' da ritenere che proprio tale impropria espressione sia alla base della controversia in corso, riguardante l'applicazione delle disposizioni derivanti dal combinato disposto dell'art. 42 comma 5 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali P provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e dell'art. 1 del C.C.N.L. decentrato sottoscritto il 22.12.2003.

L'istituto del galleggiamento ha trovato origine nelle disposizioni del nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 e riguardava i magistrati della magistratura contabile ed amministrativa. Si tralascia di richiamare le complesse e controverse successive vicende dell'istituto, ma si segnala che esso aveva di riguardo l'equivalenza del trattamento economico complessivo di chi, nell'ambito della medesima magistratura, si trovava a vantare equivalenza di posizioni in ruolo. Si riporta il contenuto del citato comma: "In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla L. 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in

misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo.”

Completamente diversi sono i contenuti e le finalità di quanto disposto dall’art. 41 comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16.05.2001.

Si noti bene che tale disposizione mira ad assicurare che la “retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale...”. Ebbene lo scopo non è di assicurare un medesimo trattamento economico complessivo di quel particolare segretario, bensì di definire, con finalità almeno di equivalenza, l’apprezzamento dell’astratto valore economico della posizione occupata dal segretario, qualunque segretario, nell’ambito organizzativo dell’ente. In sostanza le disposizioni di questo comma modificano, in modo dinamico, gli importi definiti dal precedente comma tre del medesimo articolo che stabilisce, con riferimento alla dimensione demografica dell’ente, i valori astratti delle retribuzioni di posizione del segretario.

Le scriventi OO.SS. ribadiscono, conseguentemente, l’incoerenza e l’erroneità relativamente alla proposta di includere nell’ambito del predetto “adeguamento” anche le eventuali maggiorazioni delle indennità di posizione prevista dal contratto decentrato nazionale del 22.12.2003. Con le maggiorazioni previste dal contratto decentrato si remunerano prestazioni aggiuntive che, come del tutto evidente, non sono comprese nel trattamento economico previsto per le funzioni fondamentali del segretario, che invece comprende l’adeguamento di cui all’art. 41 comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16.05.2001.

Una cosa è l’adeguamento, altra cosa sono le maggiorazioni per funzioni e servizi aggiuntivi.

Le scriventi organizzazioni sindacali, forti di queste ulteriori precisazioni, insistono nel confermare la posizione espressa con la nota del 28.06.2006 e diffidano l’Agenzia Segretari e le amministrazioni comunali dall’operare interventi unilaterali sulla retribuzione dei segretari.

A tal proposito si richiede un incontro urgente.

Distinti saluti.

Roma lì. 18.09.2006

**CGIL FP
CRISPI**

**CISL FP
ALIA**

**UIL FPL – ANSAL
FIORDALISO**

**UNSCP
IUDICELLO**